REGOLAMENTO (CEE) N. 274/73 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1973

concernente le modalità di applicazione del regime degli importi compensativi all'importazione delle merci contemplate dall'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5, dell'atto accluso al medesimo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto citato prevede che, se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri vengono riscossi importi compensativi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto, sui prodotti di base considerati come entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento n. 170/67/CEE, che istaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2) ed al regolamento (CEE) n. 1059/69, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli (3), alle importazioni di tali merci s'applica un importo compensativo determinato sulla base di detti importi e secondo le regole previste nei regolamenti citati per il calcolo dell'imposizione o dell'elemento mobile applicabile alle merci in questione;

considerando che le modalità di riscossione e di ricupero di detti importi compensativi costituiscono misure di applicazione di carattere tecnico destinate tra l'altro a evitare distorsioni di traffico; che, in un intento di armonizzazione, conviene qui adottare le stesse norme applicabili all'importazione dei prodotti di base allo stato naturale e che, per conseguenza, conviene adottare queste norme secondo la stessa procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modalità di riscossione e di ricupero degli importi compensativi applicabili all'importazione delle merci contemplate dall'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto, in particolare quelle destinate a evitare distorsioni di traffico, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dall'atto stesso e secondo la procedura prevista dagli articoli corrispondenti dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori degli altri prodotti di base contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1059/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1973.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. LAVENS

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.
(3) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.